

**Corte Cass., Sez. tributaria**  
**Ord. n. 16340 del 26 luglio 2011**  
**Pres. Merone, Rel. Persico**

Fatto e diritto - La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su duplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso n. 51/3/08, depositata il 16 giugno 2008, che rigettava l'appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.P. avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1998, 1999, 2000. L'intimato non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso.

3. Il primo motivo, con il quale si censura un vizio di legge per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, accompagnato da idoneo quesito di diritto, appare infondato. Con lo stesso, infatti, si assume che i redditi derivanti da attività commerciale di cui all'art. 2195 c.c. - svolgendo il contribuente l'attività di commercio ambulante di casalinghi - per questa sola circostanza sono qualificabili come redditi d'impresa e che, come tali, sono idonei a produrre IRAP tassabile.

3.1 Alla formulata censura può risponderci con il richiamo a quanto enunciato da questa Corte con molteplici condivise pronunce (ex plurimis: Cass. n. 21122/2010 che applica il principio di cui a Cass. S.U. n. 12108/2009; Cass. S.U. n. 121011/2009;) con le quali è stato affermato: In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

3.2 Correttamente il giudice a quo ha ritenuto che non debba ritenersi che l'attività imprenditoriale contenga in sé l'autonoma organizzazione, ma che la stessa vada accertata in concreto.

4. Il secondo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione, appare inammissibile, con riferimento ad entrambi i profili.

4.1 Con riferimento al vizio di legge si rileva il mancato ottemperamento al disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., (nella formulazione ratione temporis vigente) che impone che tale motivo sia accompagnato da idoneo un quesito di diritto, nella specie completamente omesso.

4.2 Anche con riferimento al vizio di motivazione la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603/2007 e Cass. n. 8897/2008). È stato infatti affermato che l'illustrazione del motivo, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione e che l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consente, al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897/2008);

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza”.

    Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

    che è stata depositata la ricevuta di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione; che non sono state depositate conclusioni scritte ne memorie;

    che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, rigetta il ricorso;

    che non vi è materia per provvedere sulle spese di lite non essendosi l'intimato costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.